

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

RIORDINO DELLE PROFESSIONI SANITARIE ISTITUZIONE DI NUOVI ALBI SANITARI

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

La Legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute", pubblicata in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 25 del 31 gennaio 2018 (cosiddetta Legge Lorenzin), all'articolo 4, comma 13, prevede l'istituzione di 17 nuovi albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, fino ad oggi regolamentate ma non ordinate.

Con il decreto attuativo 13 marzo 2018 si è dato seguito alla Legge 11 gennaio 2018, n. 3, innovando il sistema ordinistico delle professioni sanitarie e completando il quadro normativo per tutte le 22 professioni sanitarie, ognuna delle quali avrà un ordine di riferimento.

Al fine di garantire che la nuova cornice normativa fosse non solo condivisa ma anche rispondente alle esigenze dei professionisti sanitari interessati, il testo del decreto è stato definito anche con il contributo del Presidente dei Tecnici sanitari di radiologia medica e del Presidente del Coordinamento nazionale delle associazioni delle professioni sanitarie (CONAPS), e a seguito di una lettura condivisa con le Associazioni maggiormente rappresentative delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

ISTITUZIONE NUOVI ALBI

I nuovi albi delle professioni sanitarie istituiti presso gli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione sono i seguenti:

1. Albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
2. Albo della professione sanitaria di Tecnico audiometrista;
3. Albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
4. Albo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico;
5. Albo della professione sanitaria di Dietista;
6. Albo della professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia;
7. Albo della professione sanitaria di Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
8. Albo della professione sanitaria di Igienista dentale;
9. Albo della professione sanitaria di Fisioterapista;
10. Albo della professione sanitaria di logopedista;
11. Albo della professione sanitaria di Podologo;
12. Albo della professione sanitaria di Ortottista e assistente oftalmologia;
13. Albo della professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità età evolutiva;
14. Albo della professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
15. Albo della professione sanitaria di Terapista occupazionale;
16. Albo della professione sanitaria di Educatore professionale;
17. Albo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente nei luoghi di lavoro.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ABO

Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo professionale. L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Legge 1° febbraio 2006, n. 43.

I requisiti per l'iscrizione sono i seguenti:

- Essere cittadini italiani o europei;
- Godere del pieno godimento dei diritti civili;
- Non avere nessun carico pendente risultante dal certificato generale del casellario giudiziale;
- Essere in possesso della laurea abilitante all'esercizio della professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante;
- Residenza o domicilio professionale nella circoscrizione dell'Ordine.

I cittadini extracomunitari che vorranno iscriversi agli albi dovranno ottenere il riconoscimento del titolo di studio abilitante ed essere a posto con la normativa in materia di ingresso e soggiorno.

CANCELLAZIONE DALL'ALBO PROFESSIONALE

La cancellazione dall'albo è pronunciata dal Consiglio direttivo dell'Ordine competente per territorio, d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi di:

- Perdita del godimento dei diritti civili;
- Accertata carenza dei requisiti professionali;
- Rinuncia all'iscrizione;
- Morosità nel pagamento dei contributi previsti;
- Trasferimento all'estero.

La cancellazione, tranne nei casi in cui il professionista rinunci all'iscrizione, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.

Bitonto, 30/03/2018

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it